

formazione ed il progresso dell'agricoltura nelle provincie continentali del Mezzogiorno.

Art. 2.

Il capitale di questo istituto sarà formato per ora col fondo di tre milioni, da prelevarsi sugli utili netti, realizzati dal Banco nell'esercizio del 1882, e verrà di anno in anno aumentato col versamento degli utili successivi.

Art. 3.

Il detto istituto farà prestiti su prima ipoteca ai proprietari di terre, poste nelle provincie sopra mentovate, al fine di migliorarne la cultura.

Art. 4.

Le anticipazioni non potranno oltrepassare il valore dei due terzi delle terre ipotecate, nè superare le lire 50,000. Il valore si accerterà, o per titoli o per stima.

Art. 5.

Il capitale mutuato sarà rimborsabile in un periodo non maggiore di 30 anni a rate annuali, che comprendono l'interesse e la quota d'ammortamento, senza alcuna speciale corrisposta per dritti di commissione o di amministrazione.

Art. 6.

Sarà in facoltà del debitore di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito.

Ogniquale volta abbia soddisfatto il quinto del debito originario, egli avrà diritto ad una proporzionale riduzione della relativa ipoteca.

La riduzione sarà eseguita dal conservatore delle ipoteche, in vista di una dichiarazione del direttore dello istituto, vidimata dal commissario governativo.

Art. 7.

Le somme concesse a mutuo saranno versate a rate, a misura che il mutuatario dimostrerà l'impiego fattone alle migliorie agrarie, alle quali intese destinarle.

La prima rata non potrà superare il quinto del capitale mutuato.

Siffatte somme sono insequestrabili.

Art. 8.

L'interesse dei prestiti sarà del due e mezzo per cento.

Durante il periodo della trasformazione o delle migliorie, il mutuatario pagherà annualmente il solo interesse delle somme effettivamente incassate.

La quota di ammortizzazione sarà aggiunta alle annualità dopo il versamento dell'ultima rata di prestito.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e delle annualità, dovute all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione giudiziale o stragiudiziaria.

Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza alla ragione del 5 per cento. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata scaduta, l'istituto può chiedere immediatamente l'integrale pagamento delle somme versate.

Art. 10.

Tutti i contratti relativi ai prestiti fatti dalla Cassa di prestanza agraria per somma inferiore alle lire 2500 saranno registrati col dritto fisso di una lira.

Art. 11.

Sono applicabili ai mutui concessi dalla Cassa di prestanza agraria le disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 19 e 20 della legge 14 giugno 1866, n° 2983, la quale conserva tutto il suo vigore per l'esercizio del credito fondiario.

Art. 12.

Le operazioni di credito agricolo sono soggette ad ispezione governativa ed invigilate da un delegato del Governo, stipendiato dall'istituto.

Presidente. Gli Uffici hanno pure ammesso alla lettura una proposta di iniziativa dell'onorevole Bonghi.

Se ne dà lettura.

Ferrini, segretario, legge.

Art. 1.

Il minimo degli stipendi dei maestri e delle maestre di ciascuna categoria nei comuni di 3000 abi-